

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), all'articolo 1, comma 5, delega il Governo ad adottare, con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, che ha dato esecuzione alla direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003, relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

Lo schema di decreto in esame, che si compone di un unico articolo, modifica il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, che sostituiva l'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla sicurezza dello straniero, in materia di ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri, intervenendo, in senso restrittivo, sui presupposti dell'esercizio del diritto di ricongiungimento familiare.

In particolare, il provvedimento apporta modifiche, secondo la tecnica della novella, all'articolo 29, comma 1, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'adeguamento normativo prevede l'introduzione di alcune condizioni limitative all'esercizio del diritto di ricongiungimento nei confronti del coniuge, dei figli maggiorenni e dei genitori, previste o comunque non in contrasto con la normativa europea in materia di ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi terzi contenuta nella direttiva europea 2003/86/CE.

Si prevede che il coniuge del quale si richiede il ricongiungimento non debba essere legalmente separato e debba essere di età non inferiore ai diciotto anni, al fine di evitare matrimoni di comodo.

Sono, inoltre, previsti requisiti più restrittivi in merito al ricongiungimento con i figli maggiorenni ed i genitori; per i figli maggiorenni si richiede che la impossibilità di provvedere a se stessi dipenda da ragioni oggettive relativamente allo stato di salute che comporti invalidità totale; per i genitori, invece, si richiede che non abbiano altri figli nel Paese di origine, ovvero, se ultrasessantacinquenni, che gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Sempre ai fini del ricongiungimento è previsto, inoltre, che in mancanza di documentazione rilasciata dall'autorità competente circa il possesso dello stato che dà diritto al ricongiungimento, o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della documentazione richiesta, le rappresentanze diplomatiche o consolari possano provvedere al rilascio di certificazioni ai sensi dell'articolo 49 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, sulla base dell'esame del DNA, da effettuarsi a spese degli interessati.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nè minori entrate, in quanto il decreto non estende l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare ad ulteriori categorie di familiari previste dalla disciplina vigente, bensì prevede requisiti più restrittivi per l'esercizio del diritto medesimo.

La delega per l'emanazione del decreto correttivo scade il 15 agosto 2008.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A). *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Il provvedimento modifica l'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) concernente il ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, come sostituito dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 di attuazione della direttiva 2003/86/CE del 22 dicembre 2003. In particolare, viene sostituito il comma 1 dell'articolo 29 in parola, inserendo nuovi presupposti per l'esercizio del diritto ovvero circoscrivendo ulteriormente quelli già previsti. E', poi, aggiunto un comma 1-bis al medesimo articolo 29, che prevede la possibilità del ricorso all'esame del DNA per l'accertamento del rapporto di parentela.

B). *Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:*

- riserva assoluta o relativa di legge;
- precedenti norme di delegificazione.

Il provvedimento mira a rendere più rigorose le condizioni per il ricongiungimento familiare.

C). *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'adeguamento normativo non è in contrasto con la normativa europea (direttiva 2003/86/CE) in materia di ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi terzi..

D). *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E). *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A). *Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il perseguimento.*

Il termine per l'adozione di disposizioni correttive del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, è fissato dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) in diciotto mesi dall'entrata in

vigore del medesimo provvedimento che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007.

B). *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.*

Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano oneri organizzativi per le pubbliche amministrazioni

C). *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative.*

Non si prevede l'istituzione di nuove strutture amministrative.

D). *Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.*

Le disposizioni del decreto non determinano nessun onere finanziario e organizzativo a carico di cittadini ed imprese.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Il provvedimento:

- contiene riferimenti legislativi corretti ;
- non introduce nuove definizioni normative,
- non richiede previsione di delega per la redazione di un testo unico nella materia in oggetto.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Soggetti destinatari

Destinatari del provvedimento sono i cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che chiedono il ricongiungimento familiare.

La ratio dell'intervento

Le nuove disposizioni mirano a circoscrivere e rendere più rigorose le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.

Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi.

Il provvedimento modifica la disciplina del ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri contenuta nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), lasciando invariate le categorie di familiari per i quali si può chiedere il ricongiungimento e intervenendo, in senso restrittivo, sui presupposti dell'esercizio del diritto. Ai fini dell'accertamento del rapporto di parentela si prevede la possibilità del ricorso all'esame del DNA.

Verifica dell'esistenza di oneri finanziari

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.